

OGGETTO: Messa a disposizione alloggio interno a Villa Montini (p.ed. 484 in C.C. Denno I) per iniziative di solidarietà sociale.

PREMESSE

Sulla p.ed. 54 - ora p.ed. 484 -, in C.C. Denno, denominata Villa Montini, sono stati ricavati n. 8 alloggi avvalendosi del finanziamento provinciale di cui all'art. 5 della L.P. 16/90 sull'edilizia anziani. I lavori di ricostruzione dell'immobile sono stati portati a termine nel novembre 1999, dopodichè si è provveduto all'arredo dei locali, e al 1° gennaio 2000 gli alloggi erano disponibili per l'uso.

Il Consiglio comunale con delibera nr. 24 dd. 5/11/2014 ha approvato il nuovo Regolamento di gestione della predetta struttura "Villa Montini". In particolare detto Regolamento prevede all'art. 4 ASSEGNAZIONI PROVVISORIE IN DEROGA AI REQUISITI, che la Giunta comunale possa mettere a disposizione alloggi, a titolo gratuito, per iniziative di solidarietà sociale e per periodi non superiori a 60 giorni.

Il Comitato Bassa Anania pro Bielorussia con sede in Predaia (Tn) con nota dd. 26/2/2018 ns. prot. 896/2018, ha chiesto così come per il passato, in occasione dell' ormai consolidata accoglienza di un gruppo di bambini bielorussi, di utilizzare per l'ospitalità delle due accompagnatrici, un appartamento presso Villa Montini, nel mese di maggio – precisamente dall' 1 maggio al 3 giugno 2018 p.v..

L' appartamento disponibile è il sub. 1 a piano terra, che può ospitare di norma 1 persona, al massimo 2; il medesimo si è reso disponibile da poco a seguito del decesso della signora ivi ospitata, giusta delibera giuntale nr. 66 dd. 5/10/2017 e successivo contratto scadente il 09/10/2019.

Ritenuto di accogliere la richiesta per finalità di solidarietà e beneficenza, concedendo l' appartamento di cui sopra.

Evidenziato peraltro che le norme sulla trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 come riprese dalla L.R. 10/2014 (art. 1 c. 1 lett. i), richiedono la pubblicazione dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, per cui si rende necessario quantificare il corrispondente "vantaggio economico".

Calcolato quanto vale in termini economici l'uso dei locali concessi gratuitamente al Comitato Bassa Anania pro Bielorussia:

- canone mensile oggettivo di cui all'art. 7 del Regolamento	309,00 €
- spese fisse mensili (arrotondate) appartamento da 1 persona	72,30 €
- stima consumi energia elettrica	45,00 €
TOTALE	426,30 €

Fatto presente che il predetto appartamento sarebbe altrimenti inutilizzato, che a carico del Comune restano le sole spese vive, e che comunque dette risorse sono devolute ad un' Associazione che le utilizza per un progetto di solidarietà sociale che questo Comune ha sin qui sostenuto e condiviso nello spirito di quanto previsto dal vigente Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso;

Condivisa la proposta di mettere a disposizione del Comitato Bassa Anania pro Bielorussia con sede in Predaia (Tn) l'appartamento interno alla p.ed. 484 sub. 1 a piano terra, per l'ospitalità

delle accompagnatrici (nr. 2) del gruppo di bambini bielorussi (nr. 10) accolti nelle famiglie della Bassa Valle dal 1^a maggio sino presumibilmente al 3 giugno 2018;

Quantificato il vantaggio economico attribuito alla predetta Associazione in arrotondati Euro 426,30;

Visto il vigente Regolamento per la concessione di benefici a Enti pubblici e privati, con particolare riguardo all'art. 25;

Visto il Piano di gestione per l'esercizio 2018 approvato con delibera giunta n. 17 dd. 12 aprile scorso, immediatamente eseguibile;

Visto il Tullrroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visti ai sensi dell'art. 81 dell'appena citato Tullrroc, i preventivi pareri di regolarità tecnico/amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

1. **di concedere a titolo gratuito** al Comitato Bassa Anaunia pro Bielorussia con sede in Predaia (Tn) (cod. fiscale 96062470222) per le esigenze meglio descritte in premessa, con decorrenza 01.05.2018 fino al 03.06.2018 e comunque fino all'effettiva partenza del gruppo di bambini bielorussi ospitati nelle famiglie della bassa Valle di Non, l'alloggio contraddistinto catastalmente dalla p.ed. 484 sub. 1 in C.C. Denno, all'interno dell'edificio comunale "Villa Montini" in Via Battisti n. 20 a piano terra; detto alloggio concesso in via transitoria, con propria delibera nr. 66/2017, è divenuto disponibile a seguito del decesso della concessionaria.
2. **di quantificare** il vantaggio economico così attribuito al Comitato Bassa Anaunia pro Bielorussia in Euro 426,30;
3. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.lgs. 33/2013 e della LR 10/2014 in materia di trasparenza, sul sito del Comune con le modalità di cui alla delibera giunta n. 4/2014;
4. **di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 23/92, che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52, L.R. 1/1993, art. 73 L.R. 3/1994 e art. 12 L.R. 10/1998;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010.